Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 20.12.2012

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI RESIDENZA ARTISTICA

Premessa

Il Comune di Monteroni d'Arbia, con riferimento alla legge regionale n. 21 del 25.02.2010 "Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" e ss.mm.ii., oltre al Piano Regionale della Cultura, partecipa all'intento della Regione Toscana di favorire *l'insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale … dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante …"*.

Art. 1

Il Comune di Monteroni d'Arbia, attraverso la concessione della "residenza", sostiene le realtà artistiche la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale.

Art. 2

La residenza artistica, intesa come permanenza di un soggetto artistico professionale in ambito territoriale omogeneo, viene concessa tramite specifica convenzione valida per un triennio e rinnovabile che prevede la realizzazione di un qualificato progetto artistico.
Tale progetto deve differenziarsi dall'attività ordinaria svolta, valorizzare in particolare il patrimonio di storia e cultura della regione e rispondere alla necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale.

Art. 3

I soggetti artistici interessati all'ottenimento della residenza, costituiti da almeno cinque anni, con sede legale in Toscana e con almeno tre anni di attività nel settore di spettacolo di riferimento, devono presentare al Comune di Monteroni d'Arbia specifica istanza corredata da:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto ed elenco dei soci
- copia del bilancio relativo agli ultimi tre anni di attività
- progetto artistico triennale

Art. 4

Il progetto, caratterizzato da uno stretto rapporto tra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata e dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, deve definire:

1) l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;
2) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività che sia coerente con gli obiettivi del Piano Regionale della Cultura e con le linee progettuali della residenza;
3) l'individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo già in corso di attuazione sul territorio;

4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
5) la realizzazione di attività collaterali;
6) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio;
7) l'attenzione al patrimonio culturale locale;
8) l'attenzione ai processi di integrazione culturale.

Art. 5

La valutazione qualitativa e quantitativa dei progetti interessati viene attuata dalla Giunta Comunale.

Art. 6

La valutazione qualitativa dei progetti tiene conto dei seguenti elementi:

a) validità complessiva del progetto artistico triennale;
b) direzione artistica con comprovate capacità professionali;
c) struttura organizzativa;
d) continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale della compagnia richiedente;
e) momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire lo sviluppo della cultura;
f) particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari
g) innovazione del linguaggio e delle tecniche artistiche utilizzate;
h) articolazione di attività di laboratorio, stages, seminari, convegni, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo.

Art. 7

Nella valutazione quantitativa costituiscono titolo di preferenza:

a) spettacoli e produzioni realizzate o presentate in più province della regione entro un biennio dalla prima rappresentazione;
b) qualificata attività di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attività svolta;
c) iniziative di riduzione e/o di contenimento dei prezzo dei biglietti di ingresso agli spettacoli;
d) realizzazione di almeno il 50 per cento della propria attività sul territorio provinciale;
e) realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di 10 giornate di spettacolo- in forma non gratuita- comprovate dalle distinte d'incasso della Siae in regola con il pagamento delle imposte dovute;
f) eventuale co-produzione con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival;
g) impiego di lavoratori residenti nella regione assicurando agli elementi assunti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed il rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza.

Art. 8

A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta sentito il parere del Responsabile del Servizio, con atto della Giunta viene stipulata specifica convenzione che definisce i reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti.

Art. 9

Successivamente all'ottenimento della residenza, le Compagnie convenzionate dovranno presentare ogni anno un progetto di dettaglio con specifico riferimento alle produzioni previste.